



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it

PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it

PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 31 dell'8 Aprile 2021

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.

Gli uffici preposti all'organizzazione dell'attività agonistica saranno comunque pienamente operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di "preminente interesse nazionale".

Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo e-mail all'indirizzo crind.puglia01@figc.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattate dall'ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: **9-13/14-16**.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D - la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Puglia e che si svolgerà in modalità online dal 26/04/2021 al 26/06/2021.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 252 dell'8 Marzo 2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE

La Lega Nazionale Dilettanti ha inteso stipulare a favore delle Società sportive ad essa associate, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19 (C.U. n.123 Stagione sportiva 2020/2021).

La polizza (*di cui si allega il documento di sintesi*) è a favore dei dirigenti, medici sociali, calciatori e calciatrici nell'espletamento delle loro funzioni e/o mansioni a favore delle A.S.D. e le S.S.D. associate alla Contraente.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 242 DEL 31 MARZO 2021)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2020/2021).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della paie interessata:

il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte; il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;

il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 31 MARZO 2021)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2020/2021).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

il ricorso al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
- Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 13/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 - "Sostegni"- recante misure urgenti di sostegno –

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41- "Sostegni"-, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Si riportano, di seguito, le norme che più interessano le ASD e le SSD.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA

La finalità perseguita dalla disposizione è, in analogia a quelle emanate con l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e con l'art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Come si rileva dalla Relazione illustrativa al provvedimento, rientrano tra i possibili beneficiari del contributo, e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Rientrano, pertanto, tra i soggetti agevolati oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovviamente per l'attività commerciale dalle stesse esercitate.

Il contributo spetta- comma 3 - ai soggetti con ricavi commerciali di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi derivanti da lavoro autonomo, non superiori a 10 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), e cioè nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L'ammontare del contributo è determinato come segue:

Se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e del fatturato dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, il contributo è pari a quello minimo.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi di cui al comma 3 non superiori a 100 mila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti soggetti l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad esempio, se una ASD/SSD, con esercizio coincidente con l'anno solare, ha dichiarato ricavi per il periodo d'imposta 2019 e conseguito, nello stesso anno 2019, ricavi di natura commerciale (sponsorizzazione, incassi gare, pubblicità, ecc.) per 80.000,00 euro e nell'anno 2020, ricavi commerciali per 30.000,00 euro, riceverà un contributo di 2.500,00 euro, pari al 60% di euro 4.667,00 che è l'importo medio mensile del fatturato perduto determinato dalla differenza tra 80.000,00 euro e 30.000,00 euro, ragguagliata al mese ($80.000-30.000=50.000:12 \text{ mesi}= 4.167,00 \text{ euro}$).

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (ad es. 1°luglio 2018/30 giugno 2019) il secondo periodo d'imposta antecedente al periodo d'imposta 2020/21 è il 2018; in tal caso, presumendo che i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2018 (1°luglio 2018/30 giugno 2019) e dichiarati nella Dichiarazione Redditi 2019, siano stati superiori a 100 mila euro, la percentuale da applicare sulla differenza dei ricavi conseguiti negli anni 2019 (nell'esempio 80.000,00 euro) e 2020 (nell'esempio 30.000,00 euro), sarebbe del 40 per cento e non del 50 per cento come nell'esempio sopra riportato.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 sono stati disposti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto nonché il modello dell'istanza e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso, reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia, unitamente ad una "Guida sul contributo".

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica mediante i canali telematici dell'Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico; successivamente, eseguiti i necessari controlli, l'Agenzia, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – Sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Il contributo può essere richiesto nell'istanza, con scelta irrevocabile, per l'intero importo spettante, o mediante erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di cui sopra o, qualora non si intendesse attendere l'erogazione diretta da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrà essere richiesto il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 10 dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (precompilata).

Art. 10 – Indennità per i lavoratori dello sport

L'articolo dispone in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

I commi da 10 a 15 recano disposizioni che reiterano per l'anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 98 del D.L. n. 34/2020, ripresa già nel D.L. n. 137/2020 e nel D.L. n. 157/2020, a favore dei lavoratori sportivi, tra i quali, come riportato nella relazione illustrativa al Decreto, sono inclusi tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

E' erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza nonché del reddito di emergenza.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito, unica o primaria, da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.

L'ammontare dell'indennità – comma 11 - è determinata come segue:

- a) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;
- b) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all'attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;
- c) ai soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.

Sono ricomprese anche le collaborazioni coordinate e continuative rese da lavoratori sportivi con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

La Società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione delle domande nella piattaforma informatica.

Come precisato dalla Società Sport e Salute nel sito istituzionale, i collaboratori sportivi non dovranno fare una nuova domanda ma dovranno confermare i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche. Dovranno, pertanto, confermare nella piattaforma informatica che l'attività relativa al rapporto sia cessata, ridotta o sospesa a causa Covid-19, nonché di non essere beneficiari di altri redditi.

La Società Sport e Salute invierà a tutti gli aventi diritto una mail con il link per la conferma dei requisiti.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dal Decreto-Legge "Sostegni" che riguardano la totalità dei contribuenti e che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. Trattasi degli artt. 4, 5, 8, 17 e 30.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi.

Il comma 1 differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non.

La lett. b) del comma 1, dispone in materia di proroga dei versamenti relativi alla rottamazione-ter. Le rate scadenti nel 2020 vanno pagate entro il 31 luglio 2021;

le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 vanno pagate entro il 30 novembre 2021.

Il comma 4 prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi alle persone fisiche che hanno percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro o ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro.

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospesi la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di interessi e sanzioni, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Art. 5 – Definizione agevolata degli avvisi bonari

E' prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018 per i soggetti con Partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari del 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020 la cui presentazione è fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, considerando l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2020.

La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per la durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.

E' possibile, inoltre, presentare domanda per la cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Il comma 9 proroga il divieto di licenziamento al 30 giugno 2021 e sospende le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il successivo comma 10 stabilisce per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

Art. 17 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

E' prorogata la deroga, già prevista dall'art. 93 del D.L. n. 34/2020 in materia di contratti a termine. E' prevista la possibilità, pertanto, di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Art. 30 - Ulteriori misure e disposizioni di proroga

L'art. 30, stabilisce, con i commi da 7 a 11 il differimento al 1° gennaio 2022, dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, in materia di sport, come già precisato con la precedente Circolare di questa Lega n. 12 del 23 marzo 2021, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

REMIND – PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite "firma digitale" (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
In entrambe le casistiche sopra riportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia di un documento di identità dell'interessato.
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
- Tassa Associativa L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2020 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

È obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo iscrizioni da portafoglio.

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- effettuare bonifico bancario pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione:

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

OPPURE

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021.

Per chiarimenti ed informazioni è disponibile il numero di emergenza 370/1528554 (lun/ven 9-13/14-16).

LA DATA DI RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI VIENE FISSATA AL 29 MARZO 2021.

(...omissis...)

ATTIVITÀ CALCIO FEMMINILE Nuove affiliazioni	Quota assoc.	Diritti di iscrizione		Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative e assicurative	TERMINE ORDINATORIO
Campionato Regionale ECCELLENZA FEMMINILE	Gratuita (*)	Gratuiti (*)		Gratuita (*)	Gratuite (*)	12/04/2021

(*) Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND, per promuovere e diffondere il Calcio Femminile su tutto il territorio pugliese, ha deliberato la gratuità di tutti gli oneri finanziari per Campionato Regionale di Eccellenza Femminile solo per la stagione sportiva 2020/2021.

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

3.1.2. UFFICIO TESSERAMENTO

SVINCOLI ART. 108 E 32/BIS

Si rende noto che, a seguito dell'introduzione delle **nuove modalità di svincolo** con il **Comunicato Ufficiale N. 193/A della F.I.G.C.**, le Società affiliate possono trasmettere **le liste relativi agli articoli 108 e 32/bis preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata** sulla PEC dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia LND:

tesseramento.puglia@lnd.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'8 Aprile 2021.

IL DELEGATO
Roberta Miranda

IL PRESIDENTE
Vito Tisci